

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE
“PRIMA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2024”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto di legge è redatto in virtù della previsione di cui alla l.r. 8 luglio 2014, n. 19 che, all'articolo 1, comma 3, ha previsto che il Presidente della Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, due volte l'anno, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale.

La prima legge di revisione normativa ordinamentale dell'anno 2024 contiene circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative in materia istituzionale, economica, sociale e territoriale. La legge contiene inoltre norme di attuazione di impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione.

Di seguito vengono illustrati i singoli articoli.

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 19/2019 e all'articolo 25 bis della l.r. 86/1983)

La normativa sugli strumenti di programmazione negoziata in Lombardia, già previsti sin dalla VI Legislatura (1990-1995), integrati da alcune previsioni della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e organicamente disciplinati con la L.R. 14 marzo 2003, n. 2, è stata oggetto di profonda revisione sostanziale e procedimentale con l'approvazione della L.R. 29 novembre 2019, n. 19, “Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale”.

La L.R. 19/2019 ha l'obiettivo di disciplinare gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale per la realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel Programma Regionale di Sviluppo, nel Documento di Economia e Finanza Regionale e negli altri piani e programmi regionali di settore, la cui attuazione richiede l'azione integrata e coordinata della Regione e di uno o più enti locali o, comunque, di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici o anche organismi di diritto pubblico (si veda l'art. 1 di tale l.r.).

La legge regionale sulla programmazione negoziata è stata già oggetto di alcune modifiche ad opera della L.R. n. 7/2021 e della L.R. 9/2022 che hanno precisato alcuni aspetti attuativi della disciplina, in particolare con riferimento alle modifiche di carattere sostanziale degli impegni finanziari riferiti agli accordi di programma, normate dal comma 13 bis dell'art. 7 della l.r. 19/2019.

Oggi, trascorsi più di quattro anni dall'approvazione della legge, si rendono necessarie alcune ulteriori modifiche in parte di coordinamento tra le stesse disposizioni della legge, in parte di specificazione procedurale, in parte dettate dall'applicazione “sul campo” della normativa, a fronte di alcune difficoltà applicative o interpretative.

Tale esigenza risulta, peraltro, confermata dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato con DGR XII/1788 del 29/01/2024, che, tra gli obiettivi di Performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione (obiettivi di semplificazione) per l'Obiettivo 7.3 del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (Programmazione), indica "Semplificare la normativa per promuovere lo sviluppo territoriale" (si veda l'Allegato, paragrafo 2.3.1, alla citata DGR sul PIAO).

Entrando nello specifico si prevede, in modifica alla l.r. 19/2019 (comma 1 del presente articolo), quanto segue.

All'art. 4 sia al comma 5 sia al comma 6 si prevede la costituzione di una segreteria tecnica, a supporto nel primo caso del comitato per l'accordo e nel secondo caso del collegio di vigilanza (per gli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale diversi dall'ALS). Nella pratica, si tratta del medesimo soggetto/organismo, soluzione peraltro opportuna anche sotto il profilo della completezza delle informazioni a disposizione della stessa. Si prevede quindi di specificarlo con apposita riformulazione del comma 6, nelle more di una revisione complessiva di coordinamento del regolamento regionale 6/2020.

Con riferimento all'art. 6 e alla disciplina dell'Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST), la legge regionale prevede, al comma 2, che la relativa manifestazione di interesse sia avviata almeno una volta all'anno. In realtà, in questa prima fase di applicazione dell'istituto sono state avviate due manifestazioni di interesse, una delle quali oggetto di due riaperture delle finestre di finanziamento. Si evidenzia quindi l'opportunità di modificare la previsione in senso ordinatorio, sostituendo l'espressione "almeno una volta l'anno" con "di norma una volta l'anno".

Sempre con riferimento all'art. 6 della l.r., al comma 6, si ritiene che l'espressione "promozione dei singoli AREST" possa ingenerare confusione tra la manifestazione di interesse e gli accordi ad essa conseguenti, individuati poi nel prosieguo del comma col richiamo agli artt. 7 e 8 (accordi di programma/AdP o accordi locali semplificati/ALS); pertanto si propone una riformulazione del riferimento ai singoli AREST per una più univoca indicazione dei singoli accordi (AdP o ALS).

All'articolo 7, nuovo comma 3 bis, si prevede che, ai fini di un maggiore coordinamento tra la procedura di VAS e il procedimento dell'accordo di programma promosso dalla Regione, tenuto conto, in particolare, delle previsioni normative vigenti in tema di VAS (si vedano, in particolare, l'articolo 5 – definizione di autorità competente e di autorità procedente- e l'articolo 7 – disciplina regionale delle competenze proprie e degli enti locali – del d.lgs. 152/2006), nell'atto di promozione dell'accordo sia indicato nel comune territorialmente interessato l'ente preposto a individuare, al proprio interno, l'autorità competente in materia di VAS, mentre in caso di intervento localizzato su più territori comunali, l'autorità competente in materia di VAS sarà individuata all'interno dell'ente territoriale che ha competenza prevalente secondo quanto verrà stabilito (in termini di criteri di

referimento) dalla conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate alla possibilità di concordare l'accordo di programma (si tratta della conferenza prevista dall'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 267/2000. Si prevede, altresì, che per le trasformazioni urbanistico-territoriali di cui al prospettato nuovo comma 3 bis la valutazione di incidenza (anziché spettare alla Regione, stante il livello regionale dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 3, lett. c), della l.r. 86/83) sia conseguentemente effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata (in coerenza col prospettato livello comunale per l'autorità VAS riferita a tale fattispecie di accordo di programma e in considerazione del fatto che le province e la Città metropolitana sono già competenti per la Vinca rispetto agli atti del PGT, ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 5, lettera a), della l.r. 86/1983). Resta comunque ferma la competenza della Regione sulla Vinca nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 3, lettera c), della l.r. 86/83 e dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della l.r. 5/2010 (secondo cui la Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti, di cui agli allegati A e B, ricompresi in accordi di programma di interesse regionale ai sensi della l.r. 19/2019). In conseguenza di quanto appena previsto rispetto all'individuazione delle autorità competenti a effettuare la valutazione di incidenza, al comma 2 del presente articolo viene conseguentemente apportata una modifica rispetto alla nuova competenza posta in capo alle province e alla Città metropolitana.

All'art. 7, comma 13, sono individuate le modifiche agli accordi di programma che vengono considerate sostanziali: si è riscontrata la mancata previsione delle modifiche che incidono sul perimetro dell'accordo; si propone quindi di inserirle alla lett. a) di tale comma 13.

Al comma 14 del medesimo art. 7 (al quale sono apportate alcune modifiche puntuali) si specifica, in particolare, che il collegio di vigilanza valuta quali modifiche rientrino nelle ipotesi di modifiche sostanziali di cui ai commi 13 e 13 bis, formulazione, quest'ultima, che sembra più chiara di quella oggi in vigore. Si aggiunge, altresì, la precisazione della non ammissibilità delle spese derivanti da modifiche sostanziali che non siano state validate dal collegio di vigilanza.

Infine, all'art. 14, comma 7, si propone una procedura specifica per la chiusura degli accordi promossi da più di dieci anni e "inattivi": si tratta, allo stato attuale, di una ventina di accordi promossi e sottoscritti in vigore della l.r. 2/2003 o normativa previgente, in parte completamente attuati ma per i quali manca l'approvazione da parte del collegio di vigilanza della relazione finale, in parte non più attuali essendo radicalmente modificato il contesto di riferimento. La modifica normativa mira a garantire chiarezza al quadro degli impegni regionali di programmazione negoziata anche con riferimento alle proposte precedenti la l.r. 19/2019, fatti salvi gli impegni assunti.

Al comma 3 del presente articolo si prevede un termine per l'adozione dell'aggiornamento del r.r. 6/2020 non solo alla presente novella legislativa, ma anche, ove necessario, alle precedenti modifiche della l.r. 19/2019 (approvate con le ll.rr. 7/2021 e 9/2022).

Art. 2 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 1/2012)

La presente proposta di modifica dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 1/2012 discende dall'opportunità di consentire anche alle società partecipate dalla Regione in modo totalitario (Finlombarda s.p.a. e Aria s.p.a.) di attestare, in coerenza con la propria autonomia organizzativa, la responsabilità del procedimento (nell'esercizio delle funzioni amministrative e degli incarichi conferiti dalla Regione a tali società - quali enti di gestione amministrativa - ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 1/2012) in capo a soggetti anche di livello non dirigenziale, in linea con la previsione dell'articolo 5, comma 1, della legge 241/1990 (ai sensi del quale *“Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale”*).

In tal modo si assicura a tali società un maggiore margine di flessibilità organizzativa (analogamente a quanto già previsto, per gli enti del SIREG, dall'articolo 13, comma 1 quinquies, primo periodo, della stessa l.r. 1/2012, in fase di designazione dei propri rappresentanti unici in conferenza di servizi, che avviene secondo le rispettive modalità organizzative), nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza nell'attività amministrativa.

La modifica proposta è inoltre fondamentale per consentire a Finlombarda Spa di assolvere, con i propri assetti organizzativi, efficacemente alle nuove funzioni e responsabilità che le verranno attribuite nella gestione di funzioni amministrative, quale Organismo Intermedio per il PR FESR 2021-2027 ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo al contempo, la corretta applicazione del principio della segregazione delle funzioni, obbligatoria in forza dei Regolamenti comunitari (che dettano disposizioni comuni sull'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei).

Resta inteso che l'effettiva assegnazione della responsabilità del procedimento a personale non dirigenziale sarà anche l'esito delle determinazioni che saranno assunte dalle società del sistema, se del caso in raccordo con gli uffici della Giunta regionale per i procedimenti amministrativi derivanti da atti adottati dalla Regione.

Si prevede una norma transitoria (comma 2) che stabilisce che la modifica di cui al comma 1, con conseguente possibilità che anche personale non dirigenziale eserciti con piena legittimazione formale il ruolo di responsabile del procedimento, si applica anche ai procedimenti avviati a decorrere

dal 1° gennaio 2023, dalle citate società partecipate in modo totalitario da Regione Lombardia, e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del predetto comma.

Art. 3 (Modifiche agli articoli 25, 26, 29, 47 e 90 della l.r. 31/2008)

Con la modifica al comma 3 dell'art. 25 in materia di pronto intervento in aree forestali s'intende estendere agli enti gestori dei parchi regionali il sostegno per i lavori di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali nei territori di competenza, per rendere tali interventi più efficienti, diretti e spediti. L'articolo vigente, in un primo momento pensato soprattutto per le aree montane, viene novellato anche in considerazione dei recenti eventi calamitosi (estate 2023) che hanno determinato gravi danni ai boschi nelle aree protette di pianura. Di qui la necessità di rendere le misure di pronto intervento forestale più spedite e coordinate nelle aree dei parchi regionali.

Le modifiche all'art. 26 rispondono in primo luogo all'esigenza di definire le procedure di utilizzo delle risorse disponibili a bilancio per la realizzazione di interventi di protezione e valorizzazione di superfici forestali; procedure incentrate anche sul ruolo delle comunità montane, non esplicitamente menzionate nelle disposizioni vigenti ma da intendersi come "enti competenti" per il relativo territorio in forza dell'articolazione di competenze contenuta nell'art. 34 della stessa l.r. 31/2008.

Nel precisare come avviene l'utilizzo delle risorse disponibili (ovvero mediante trasferimento alle comunità montane per il relativo territorio e per il Comune di Sondrio, associato alla Comunità montana Valtellina di Sondrio in ragione della limitata superficie forestale, ed erogazione diretta da parte della Regione per il restante territorio), si demanda, in particolare, alla Giunta regionale la definizione dei criteri di riparto delle risorse stesse fra le comunità montane.

Si precisa, inoltre, in coerenza con quanto disposto dall'art. 28 ter della l.r. 34/1978, la tipologia di contributi che possono essere erogati al fine di incentivare gli interventi di cui si tratta.

Quanto ai beneficiari dei contributi si dispone che sono individuati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato che ne consente l'erogazione alla duplice condizione che si abbia la titolarità di un diritto reale sui terreni oggetto di intervento o che se ne possa disporre in forza di un contratto e che il diritto reale o il contratto sia registrato sul fascicolo aziendale (in tal senso v. regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116).

Si propone, altresì, di modificare l'art. 29 nel senso di distinguere le modalità di presentazione delle richieste di accesso alle misure di intervento (raccolta "a sportello" o apertura di appositi bandi) a seconda della loro tipologia. La procedura di presentazione di domande "a sportello" si conferma solo per gli interventi di cui all'art. 25 conseguenti a danni causati da eventi eccezionali e per loro natura imprevedibili.

Si sostituisce, inoltre, il riferimento al sistema informativo SIARL, sostituito da un altro sistema, con un più generico riferimento ai sistemi informativi regionali.

S'interviene, infine, sul comma 3 dello stesso art. 29 al fine di richiedere agli enti competenti anche la redazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e dell'elenco delle liquidazioni effettuate, ai fini del monitoraggio sugli aiuti di Stato.

Con la prima modifica all'art. 47 si evidenzia in termini di maggiore sinergia fra gli Uffici della Giunta regionale e l'ERSAF la predisposizione del rapporto annuale sullo stato delle foreste. Inoltre, si posticipa al 31 dicembre il termine entro il quale trasmettere tale rapporto alla competente commissione consiliare per poter fornire dati più aggiornati.

Con riferimento alla modifica apportata all'art. 90, comma 6, si propone (con sostituzione del terzo periodo del citato comma), in analogia a quanto già disposto in altre regioni italiane (si vedano, ad esempio, l'art. 40 della l.r. Veneto n. 12/2009, l'art. 4 della l.r. Emilia-Romagna n. 7/2012 e il punto 8 dell'allegato alla DGR della Regione Lazio n. 852/2018), di chiarire la procedura di riscossione pluriennale con riferimento ai contributi di bonifica il cui ammontare annuo sia inferiore alla soglia di economicità (attualmente il citato comma 6 prevede che non siano riscossi i contributi inferiori alla soglia di economicità di riscossione). Si evidenzia che l'impossibilità di cumulo quinquennale del contributo annuale inferiore alla soglia di economicità precluderebbe ai Consorzi la possibilità di riscuotere numerosi contributi con conseguenti ripercussioni sui propri bilanci; resta impregiudicato che la presente proposta normativa non preclude la possibilità di riscossione del contributo anche prima del decorso del quinquennio, qualora, nel frattempo, si superi la soglia di economicità. Con il proposto periodo aggiuntivo del comma 6, invece, si disciplina la decorrenza della prevista procedura di riscossione dei contributi inferiori alla soglia di economicità, che sarà applicabile dai consorzi interessati a decorrere data di entrata in vigore della presente proposta di legge regionale; tale decorrenza potrà essere considerata da ciascun consorzio come prima annualità dell'arco temporale quinquennale di cui al precedente periodo.

Art. 4 (Inserimento del Titolo VIII.1 nella l.r. 31/2008)

L'inserimento di un nuovo Titolo nella l.r. 31/2008 si rende necessario in quanto il decreto legislativo n. 75/2018 recante i principi fondamentali in materia e il decreto ministeriale 21 gennaio 2022 pongono diversi adempimenti in capo alle Regioni e alle Province autonome.

In particolare, si prevede che la raccolta di specie officinali è consentita previo rilascio di specifica autorizzazione da parte delle Regioni a seguito del superamento di un esame abilitativo in esito alla frequenza di un corso di formazione, organizzato dalle Regioni stesse, della durata minima di settanta ore.

Si prevedono, altresì, l'istituzione di un elenco dei raccoglitori autorizzati, l'individuazione di titoli di studio che consentano l'esonero dalla frequenza del corso di formazione, fermo restando l'obbligo di sostenere il colloquio finale, nonché l'effettuazione di un censimento delle specie officinali spontanee presenti sul territorio e la promozione di specifici programmi di "domesticazione" delle specie spontanee.

È inoltre richiesto che i titolari di aziende agricole informino la Regione dell'inizio della coltivazione di specie officinali contrassegnate con asterisco nell'allegato al sopracitato decreto ministeriale in quanto tossiche o che presentano rischi durante la manipolazione.

Art. 5 (Modifiche agli articoli 69, 76, 103 e 114 della l.r. 6/2010)

Le modifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 incidono sull'articolo 69 della l.r. 6/2010 riguardante la disciplina per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Nel dettaglio si illustrano di seguito le modifiche apportate. La modifica di cui alla lett. a) si rende necessaria al fine di garantire all'operatore che presenta una domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'effettiva conclusione del procedimento nel termine di 45 giorni previsto dal comma 7 dell'articolo 69 della l.r. 6/2010, prevedendo espressamente l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della l. 241/1990. La modifica è volta ad agevolare il SUAP nell'applicazione della corretta procedura chiarendo che, nel caso di inerzia dell'amministrazione comunale tale silenzio sarà considerato come un implicito assenso e che, al contrario, non si verificherà alcun silenzio-inadempimento.

La modifica di cui alla lett. b) si rende necessaria per semplificare la procedura (ormai solo informatizzata) di trasmissione dell'autorizzazione o della SCIA agli enti interessati. Viene eliminata la comunicazione alla Giunta regionale la quale, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, non provvede più alla programmazione e al monitoraggio delle attività di somministrazione. Sono eliminate le comunicazioni alla Camera di commercio e all'ATS territorialmente competente, in quanto la Camera di commercio già riceve la SCIA, o l'istanza per l'autorizzazione, nel caso in cui la presentazione sia contestuale alla comunicazione unica d'impresa e l'ATS territorialmente competente riceve la notifica sanitaria dal SUAP contestualmente alla ricezione della domanda di autorizzazione o alla SCIA.

La modifica di cui alla lett. c) è necessaria per adeguare la disposizione regionale che consente a chi è titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di vendere gli stessi prodotti che sono oggetto dell'attività di somministrazione, all'ipotesi in cui l'attività sia subordinata alla sola presentazione della SCIA (se localizzata in zone non tutelate) e non ad autorizzazione.

Alla lettera d) del comma 1 si prevede l'intera sostituzione dell'articolo 76 della l.r. 6/2010, riguardante sempre l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, allo scopo di adeguare le fattispecie disciplinate in tale articolo e riferite ai casi in cui ricorre la decadenza dell'autorizzazione (necessaria nei casi in cui l'attività sia svolta nelle zone soggette a tutela) ai casi in cui l'attività può essere esercitata a seguito della presentazione della SCIA.

La modifica di cui alla lettera e) è invece volta ad abrogare espressamente l'art. 103 riguardante la disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa in quanto tale disposizione è da tempo disapplicata poiché in contrasto con la disciplina statale in tema di liberalizzazione degli orari delle attività commerciali.

Infine, le modifiche di cui alle lettere f) e g) incidono sull'articolo 114 che detta disposizioni sulle vendite di liquidazione e sono volte ad adeguare tale previsione alle nuove modalità di comunicazione della cessazione dell'attività.

Segnatamente, la modifica di cui alla lettera f) incide sul comma 10 dell'art. 114 e si rende necessaria in quanto la comunicazione di cessazione dell'attività viene presentata, esclusivamente in via telematica, dall'operatore direttamente in CCIAA al momento della cessazione stessa. Si ritiene, pertanto non più attuale l'indicazione di comunicare preventivamente al comune la cessazione.

Inoltre, ai sensi del DPR 447/2000, le amministrazioni non possono più richiedere copia di atti già in possesso delle stesse o di altre pubbliche amministrazioni; pertanto, l'inciso "mediante allegazione in copia" deve essere eliminato.

Per quanto riguarda, invece, la modifica di cui alla lettera g), che ha ad oggetto la riformulazione del comma 16 dell'art. 114, l'intervento è necessario per garantire l'effettiva chiusura dell'attività di vendita al dettaglio al termine dello svolgimento delle vendite di liquidazione e, comunque, non oltre il termine delle 13 settimane di cui al comma 3. Infatti, accade che alcuni esercizi commerciali continuino a svolgere l'attività anche successivamente alla scadenza del suddetto termine, eludendo così la norma regionale.

Introducendo la decadenza e le conseguenze sulle attività soggette a SCIA qualora l'operatore non cessi effettivamente l'attività dopo il periodo di vendite di liquidazione, il comune potrà sanzionarlo ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. 114/98 per il caso di svolgimento abusivo dell'attività.

Art. 6 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 6/2003)

La modifica proposta si rende necessaria per la necessità di garantire maggiore snellezza e celerità alle attività del Comitato, garantendo comunque la possibilità che l'assessore possa rappresentare Regione, anche tramite un suo delegato, e quindi senza un vincolo alla sua effettiva presenza fisica.

Art. 7 (Modifiche alla l.r. 29/2016)

Le proposte di modifica si rendono necessarie al fine di prevedere, nel contesto della l.r. 29/2016, anche la promozione dello sviluppo delle tecnologie c.d. di frontiera, ossia quelle tecnologie capaci di generare innovazioni ad alto impatto, innescare processi trasformativi profondi nelle modalità di produrre e avere il potenziale di sostituire i processi esistenti.

L'intelligenza artificiale (AI) è tra le tecnologie di frontiera ad oggi più significative e strategiche per l'innovazione e lo sviluppo economico e sociale anche della Lombardia.

Tale tematica è stata da poco regolamentata in via preliminare a livello europeo, con la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act).

La proposta di regolamento, in via di definitiva adozione definisce un sistema di AI come *“un sistema basato su una macchina progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare adattività dopo l'implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dall'input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”*.

L'intelligenza artificiale rappresenta anche per l'ecosistema lombardo una tecnologia trasformativa, che investe in modo trasversale e pervasivo il mondo della ricerca e dell'innovazione e sta già connotando numerose filiere produttive e il tessuto economico e sociale.

Si prevede, quindi, l'inserimento di un esplicito riferimento alle tecnologie di frontiera, e in particolare all'intelligenza artificiale, all'art.1, comma 2, lett. g), e all'art. 2, comma 3, lett. j).

Si prevede inoltre un'integrazione all'art. 1, comma 2, finalizzata ad adeguare il novero dei soggetti in sinergia con i quali la Regione opera nell'integrazione e promozione delle proprie politiche in materia di ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione a quanto previsto nella attuale formulazione della l.r. 11/2014 *“Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”*, con l'inserimento del riferimento alle filiere produttive.

La legge regionale sopra richiamata contiene infatti uno specifico articolo (5bis) dedicato alle filiere produttive, quali *“raggruppamenti articolati di imprese produttive di beni e di servizi collegate tra loro da rapporti di collaborazione e che operano nella catena di produzione di un prodotto o nell'ambito di un ciclo produttivo per la progettazione, la trasformazione, la produzione, la distribuzione e la commercializzazione sul mercato di uno o più prodotti o servizi.”*

Con l'inserimento della nuova lett. g bis) all'art. 1, comma 2, s'intende poi ribadire la necessità che queste tecnologie vadano ad integrarsi nei processi già esistenti, per migliorarne l'efficienza e l'innovatività.

L'interazione fra settori produttivi tradizionali e settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza, anche mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle reti infrastrutturali digitali, consente infatti una significativa accelerazione delle trasformazioni dei processi produttivi.

La transizione verso le nuove tecnologie di frontiera come l'AI richiede, per poterne sfruttare appieno le potenzialità, lo sviluppo di una elevata qualificazione in competenze digitali avanzate.

A tal fine, si interviene sull'art. 2, comma 3, lett. n), ponendo sullo stesso piano il sostegno al rientro di ricercatori impegnati all'estero in settori strategici e l'attrazione di ricercatori e lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (si mutua a tal fine la definizione contenuta nell'art. 5 comma 1 lett. d) del d. lgs. n. 209/2023 che hanno maturato o stanno maturando esperienze formative o professionali qualificate in particolare negli ambiti dell'AI e delle tecnologie di frontiera, per promuovere l'attrattività dell'ecosistema lombardo, con l'obiettivo di avere sempre più persone che "pensano in digitale" nel mondo produttivo e della ricerca, oltre che nella moderna pubblica amministrazione.

Promuovere lo sviluppo di tecnologie in grado di generare innovazioni ad alto impatto e innescare processi trasformativi profondi nella produzione richiede la necessità di favorire le condizioni che abilitano l'innovazione di eccellenza potenziando le infrastrutture anche digitali negli organismi di ricerca (università, enti di ricerca ecc.), con particolare attenzione alle grandi attrezzature dedicate alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico: la riformulazione dell'art. 2, comma 6, lett. f) ha come scopo proprio questo potenziamento.

Art. 8 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 6/2018)

La proposta è volta a modificare la disposizione della l.r. 6/2018 che istituisce l'Osservatorio sul termalismo lombardo e prevede, all'articolo 4, che a tale organismo partecipino anche alcuni assessori della Giunta regionale competenti nelle materie interessate dall'ambito di applicazione della legge. In particolare, in relazione al ruolo svolto dall'Osservatorio in relazione alla formulazione di proposte per interventi diretti a potenziare e qualificare l'offerta termale anche dal punto di vista turistico era stata prevista la partecipazione all'Osservatorio dell'assessore competente in materia di sviluppo economico quale soggetto che, al momento dell'approvazione della legge, era titolare anche delle deleghe in materia di turismo. La proposta di modifica, al fine di allineare la disposizione regionale di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) all'attuale configurazione delle deleghe assessorili è, pertanto, volta a prevedere che all'Osservatorio sul termalismo lombardo partecipi l'assessore competente in materia di turismo anziché l'assessore competente in materia di sviluppo economico.

Art. 9 (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 26/2014 e norma transitoria)

Le proposte di modifica dell'art. 11 della l.r. 26/2014 rispondono all'esigenza di conferire un più ordinato assetto all'attuale disciplina regionale meglio precisando, in coerenza con il quadro di normativo statale di riferimento, il ruolo e le competenze della Regione in relazione ai diversi corsi (di preparazione all'esame di abilitazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale)

distinti per figura professionale (maestro di sci, aspirante guida alpina di primo e secondo livello, guida alpina-maestro di alpinismo e accompagnatore di media montagna), .

Tali proposte sono rispettose delle disposizioni contenute nella legge 81/1991 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), nella legge 6/1989 (Ordinamento della professione di guida alpina) e nell'art. 7 del d.p.r. 137/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) che dà attuazione ai principi dettati dall'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 148/2011, in tema accesso alle professioni regolamentate, ancorché tali disposizioni non siano fra loro ben coordinate.

Con riferimento alla legge 6/1989 si è tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 372/1989 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità di alcune disposizioni che comprimavano indebitamente il ruolo riservato alle Regioni pur non escludendo la possibilità che *“ai fini dell'organizzazione dei diversi corsi professionali [...] sia dato spazio adeguato anche all'apporto collaborativo degli organismi rappresentativi della categoria professionale [...]”*.

Si è tenuto altresì conto della disposizione di cui all'art. 3, comma 5 bis, del d.l. 138/2011 che prevede l'abrogazione “innominata” delle *“norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 3, lettere da a) a g) [...]”*.

Dalla disamina della complessa normativa statale di riferimento è emerso che:

- spetta alla Regione curare l'organizzazione dei corsi di formazione abilitanti per tutte le professioni della montagna, in collaborazione con i rispettivi collegi regionali e, per quanto riguarda i maestri di sci, in collaborazione con gli organi tecnici della FISI;
 - spetta altresì alla Regione curare l'organizzazione dei corsi di specializzazione per i maestri di sci, in collaborazione con il rispettivo collegio regionale e con gli organi tecnici della FISI;
 - per le aspiranti guide alpine e per le guide alpine-maestri di alpinismo i corsi di specializzazione sono invece organizzati dal collegio nazionale (non è prevista alcuna specializzazione per gli accompagnatori di media montagna);
 - dell'aggiornamento professionale o formazione continua per le professioni della montagna si occupano i rispettivi collegi regionali o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini.
- La previsione di una norma transitoria discende dalla considerazione che, in base alle vigenti disposizioni anche di natura regolamentare sono state stipulate per il triennio 2017-2019, per il triennio 2020-2022 e, da ultimo, per il triennio 2023-2025 convenzioni con il collegio regionale delle guide alpine per l'affidamento e l'organizzazione di attività formative e di aggiornamento per aspirante guida alpina di primo e secondo livello, guida alpina-maestro di alpinismo ed accompagnatore di media montagna.

L'attività di formazione, aggiornamento e specializzazione relativa ai maestri di sci è stata invece affidata per il triennio 2021-2023 ad un centro di formazione professionale a seguito di procedura di gara. Per il triennio 2024-2026 è stata indetta una nuova procedura di gara che dovrebbe concludersi nel mese di marzo.

Di qui l'esigenza di assicurare che i corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche all'art. 11 della l.r. 26/2014 si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

Attualmente le disposizioni regolamentari prevedono la stipula di convenzioni con il collegio regionale delle guide alpine per l'affidamento dell'attività di formazione per aspiranti guide alpine, guide alpine-maestri di alpinismo ed accompagnatori di media montagna (v artt. 9, comma 1, 15, comma 1 e 19, comma 1), nonché l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli enti a cui affidare lo svolgimento dei corsi formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di maestro di sci (art.3, comma 3).

Quest'ultima previsione non è stata riproposta nell'art. 11 della l.r. 26/2024 perché non in linea con la disposizione secondo la quale la Regione cura l'organizzazione dei corsi di formazione abilitanti avvalendosi dell'apporto collaborativo dei collegi regionali.

A seguito dell'approvazione delle nuove disposizioni legislative saranno coerentemente riviste quelle contenute nel regolamento.

Art. 10 (Modifiche alla l.r. 25/2016 e abrogazione della l.r. 14/2017)

Di seguito si procede all'illustrazione delle modifiche di cui l'articolo si compone.

La proposta d'integrare la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 tende ad una più compiuta rappresentazione di una delle finalità che la Regione persegue: diffondere la conoscenza e ampliare la fruizione del proprio patrimonio culturale anche attraverso il suo riconoscimento internazionale. È infatti ormai consolidata l'attenzione a individuare le peculiarità e le eccellenze culturali del territorio lombardo da segnalare alle istituzioni internazionali (in primo luogo all'Unesco) per una loro adeguata valorizzazione e visibilità. Tra gli esempi più emblematici i Sacri Monti della Lombardia e del Piemonte e i siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino.

La modifica alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 è volta ad integrare il riferimento ai siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO con opportuni riferimenti alle reti delle riserve della biosfera, alla rete delle città creative, nonché a siti inclusi in altri elenchi istituiti nell'ambito dei programmi UNESCO verso i quali è parimenti orientata l'attività di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia anche in un'ottica d'integrazione con il patrimonio naturalistico. Le riserve della biosfera sono aree comprendenti ecosistemi terrestri, fluviali, marini/costieri o una combinazione degli stessi riconosciuti a livello internazionale

nell'ambito del programma "Man and the Biosphere" (MaB) dell'UNESCO. Tale programma intergovernativo è stato avviato per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra l'uomo e l'ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile. Attualmente sono state individuate 701 riserve della biosfera in tutto il mondo, diciannove delle quali si trovano in Italia, di cui tre in Lombardia o anche in Lombardia (riserva "Ticino Val Grande Verbano", riserva "Valle Camonica- Alto Sebino", riserva "Po Grande").

La rete delle città creative dell'Unesco è stata creata nel 2004 per promuovere la cooperazione tra le città che fanno della cultura e della creatività fattori imprescindibili per il loro sviluppo in chiave sostenibile con specifico riferimento a uno dei diciassette obiettivi dell'Agenza 2030 per lo sviluppo sostenibile. La rete è articolata in sette settori creativi (musica, letteratura, artigianato e arte popolare, design, media arts, gastronomia, cinema). Attualmente le città italiane aderenti alla rete sono quattordici. Fra queste Milano (letteratura), Bergamo (gastronomia) e Como (artigianato e arte popolare).

La proposta d'inserire il riferimento ai "cammini" nella lettera e) del comma 1 dell'art. 2 è finalizzata a completare la funzione di valorizzazione del patrimonio culturale con riferimento a questi itinerari culturali specifici, in coerenza con la dichiarazione di Santiago di Compostela del Consiglio d'Europa (1987) che ne ha sancito l'importanza e che ha avviato un percorso volto a sensibilizzare tutti gli Stati e le autonomie territoriali e locali per adeguate iniziative di promozione, tutela e riconoscimento. I cammini sono infatti una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso. La soppressione del termine "percorsi" risponde invece ad esigenze di migliore formulazione della disposizione in analogia a quanto proposto per l'art. 20, comma 1.

I percorsi, infatti, non si configurano come categoria a sé stante rispetto ai cammini e agli itinerari culturali.

La proposta d'inserire nel comma 2 dell'art. 8 il riferimento alle progettualità è motivata dalla necessità di precisare che il sostegno regionale alle attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione riguarda non solo le attività ma anche progetti culturali coerenti con la programmazione regionale.

La proposta di modifica del comma 1 dell'art. 9 nel senso di prevedere un unico strumento di programmazione risponde, invece, ad esigenze di coerenza con il più ampio sistema di programmazione regionale (PRSS, DEFR e relativa nota di aggiornamento) impostato per obiettivi strategici, declinati, per quanto attiene alla cultura, nel programma triennale che, a sua volta, viene annualmente specificato in azioni, target e indicatori, oggetto di periodico monitoraggio di cui si dà evidenza nel DEFR e nei suoi aggiornamenti annuali.

Dalla proposta di modifica del sopracitato comma 1 dell'art. 9 discendono le proposte di abrogare il comma 3 sul programma operativo annuale e di sopprimere la lettera b) del comma 2 dello stesso articolo.

Stante la sopradescritta impostazione della programmazione regionale, l'abrogazione del comma 3 non pregiudica la funzione di indirizzo in ambito culturale del Consiglio regionale che può esprimersi in occasione del DEFR e dei suoi aggiornamenti annuali che puntualmente verificano il grado di realizzazione delle azioni individuate per l'attuazione del PRS-S.

Per ragioni di coordinamento formale si rendono altresì necessarie le modifiche delle rubriche del Titolo II e dell'art. 9, nonché la modifica della lettera b) del comma 1 dell'art. 3.

Si propone, inoltre, di abrogare l'art. 10 sui programmi provinciali annuali in quanto già nel programma triennale per la cultura vengono indicate linee di priorità a cui le province possono far riferimento per orientare le proprie iniziative di carattere culturale.

La proposta di abrogare l'art. 11 sui tavoli della cultura è dovuta alla rigidità dell'attuale previsione che non si concilia con le esigenze di flessibilità e di attivazione rapida della consultazione in funzione delle tematiche di volta in volta affrontate.

La modifica al comma 2 dell'art. 13 consiste semplicemente in un richiamo più puntuale alla Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Le modifiche alla lettera a) del comma 2 dell'art. 14 rispondono all'esigenza di una definizione più puntuale della funzione regionale che è di promozione della creazione di sistemi bibliotecari piuttosto che di organizzazione dei medesimi.

Le proposte di modifica dell'alinea del comma 3 dell'art. 14 e dell'alinea del comma 2 dell'art. 16 trovano la loro spiegazione nel fatto che è riduttivo prevedere la costituzione di sistemi bibliotecari e di sistemi museali solo con apposita convenzione, potendo essere utilizzati anche altri strumenti. Nel contempo, s'interviene sul comma 4 dell'art. 14 e sul comma 3 dell'art. 16 per prevedere l'adozione da parte della Giunta regionale di linee guida per la costituzione di sistemi bibliotecari e di sistemi museali che favoriscano l'accesso del più ampio pubblico alla consultazione e alla fruizione del patrimonio librario e documentale nonché delle collezioni presenti nei musei e che promuovano servizi culturali di qualità.

Le proposte di integrazione del comma 1 dell'art. 18 e del comma 1 dell'art. 19 sono volte a chiarire in modo più compiuto l'azione regionale in relazione ai siti UNESCO e agli ecomusei.

Le proposte di modifica dell'art. 20 in tema di "itinerari culturali e cammini" rispondono ad esigenze di migliore formulazione. In particolare, si propone di integrare la rubrica dell'articolo affinché ne rispecchi meglio i contenuti.

Le proposte di modifica del comma 1 dell'art. 22 tendono a dare risalto agli attori che collaborano con la Regione nelle attività di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale etnografico e di storia sociale;

tendono altresì a precisare che la Regione, attraverso l'AESS, promuove non solo la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio documentario ma anche la sua acquisizione.

Si propone la soppressione della lettera e) del comma 2 dell'art. 22 in quanto l'attività di valorizzazione del patrimonio storico relativo alla prima guerra mondiale è già prevista all'art. 12, comma 1, della stessa l.r..

Seguono le proposte di modifica dell'art. 37 sui piani integrati della cultura (PIC).

Ferma restando la finalità di promuovere la progettualità locale, cambia la modalità con cui si persegue tale finalità: non più a sostegno di piani ma a sostegno di progetti. La sperimentazione dei PIC si è ormai conclusa nel 2023. In luogo della rigida previsione di piani per i quali si precisa da chi devono essere presentati, s'intende ora ragionare in termini di progetti declinabili secondo gli obiettivi da conseguire e quindi realizzabili con diversi strumenti (ad es. AREST), in coerenza con le risorse disponibili e le priorità definite della programmazione culturale pluriennale.

La proposta di abrogare l'art. 40 sulla sperimentazione è motivata dal fatto che il programma triennale della cultura contiene sia linee d'azione consolidate sia l'indicazione di interventi innovativi da realizzare in funzione del contesto di riferimento.

La proposta di modifica del comma 1 dell'art. 41 è volta a consentire una più compiuta rappresentazione dell'attività svolta, allineando la frequenza della rendicontazione al Consiglio alla durata del programma triennale per la cultura. Le ulteriori proposte di modifica dello stesso articolo sono conseguenti ad altre proposte di modifica o abrogazione.

Si propone, infine, di abrogare la l.r. 14/2017 recante "Interventi per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano" perché questa legge reca disposizioni che si sovrappongono a quanto già disposto dall'art. 3, comma 1, lett. d), della l.r. 25/2016 senza alcuna sostanziale innovazione. In particolare, alla più ampia funzione di "promozione di servizi e attività culturali" posta in capo alla Regione nell'ambito della Città metropolitana di Milano può ricondursi anche la promozione dello sviluppo di sistemi bibliotecari della stessa Città metropolitana; funzione alla quale fa espresso riferimento l'art. 1, comma 1, della l.r. 14/2017.

Art. 11 (Modifiche alla l.r. 20/2022)

Le proposte di modifica della l.r. 20/2022 derivano dall'esigenza di risolvere alcuni difetti d'impostazione, non altrimenti risolvibili, riscontrati in fase di predisposizione del regolamento attuativo al quale si rinvia per la definizione di aspetti di dettaglio.

Segnatamente, la sopracitata l.r.:

- contiene l'espressione impropria "impianti di cremazione" in luogo dell'espressione più consona "impianti di incenerimento" (nel reg. (CE) n. 1069/2009 si ragiona, infatti, di incenerimento);
- all'art. 1 reca una definizione di animali da compagnia ormai superata da quella che si rinviene nel regolamento dell'Unione europea 2016/429;
- all'art. 2, comma 1, non contempla la possibilità che i cimiteri siano dedicati alla sola inumazione;
- all'art. 2, comma 2, prevede solo il rilascio dei titoli edilizi necessari alla costruzione o all'ampliamento dei cimiteri senza considerare il rilascio delle autorizzazioni previste da specifiche normative di settore (ad es. autorizzazioni paesaggistiche), ancorché tali normative possano ritenersi comunque applicabili a prescindere da un espresso richiamo;
- subordina, inoltre, incongruamente il rilascio dei suddetti titoli edilizi alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria non afferente a vizi di costruzione ma a copertura delle spese necessarie per il ripristino dell'area in caso di dismissione del cimitero;
- all'art. 2, comma 3, non indica i requisiti da attestare per la presentazione della SCIA da parte dei privati interessati alla gestione dei cimiteri;
- all'art. 3 contiene, per quanto attiene al rinvio al regolamento per la definizione della distanza minima delle aree di inumazione dai pozzi di approvvigionamento di acqua potabile e da "edifici destinati a permanenza di persone" e per quanto attiene all'ampiezza della zona di rispetto di cui devono essere contornati i cimiteri, disposizioni imprecise e non del tutto in linea con la normativa di riferimento (ci si riferisce, in particolare, a quanto disposto dall'art. 94 del d.lgs. 152/1992 (Norme in materia ambientale) sulle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, a quanto disposto dall'art. 42, comma 3, della l.r. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) e a quanto disposto dall'art. 338 del r.d. 1265/1934 sulla fascia di rispetto dei cimiteri);
- all'art. 8, comma 1, introduce la distinzione fra animali di peso inferiore a 40 Kg (anziché fino a 40 Kg) e animali di peso superiore a 40 Kg;
- non indica l'ente competente ad irrogare le sanzioni previste dalla stessa legge e a riscuotere i relativi proventi;
- quanto alla vigilanza, non precisa che il comune si avvale dell'ARPA per gli aspetti afferenti alla tutela ambientale, oltre che delle ATS (art. 9);
- necessita di maggior dettaglio per quanto concerne i contenuti del regolamento, ancorché la relativa elencazione non sia esaustiva, potendosi altrimenti dubitare del rispetto del perimetro entro il quale far rientrare le disposizioni regolamentari.

Di qui, appunto, le proposte di modifica volte a consentire l'adozione di una più compiuta disciplina.

Con riferimento alla zona di rispetto relativa alle acque superficiali e sotterranee si evidenzia, in particolare, che l'art. 94, comma 4, del d.lgs. 152/2006 prevede, fra l'altro, il divieto d'insediamento di "aree cimiteriali". Sebbene tale divieto sia stato pensato con riferimento ai cimiteri per esseri umani, non v'è dubbio che la *ratio* ad esso sottesa sia estensibile ai cimiteri per animali.

Quanto alla distanza dei cimiteri dai centri abitati (200 metri, riducibili fino a 50 al ricorrere di determinate condizioni), si richiama l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale secondo il quale "[L]'art. 338 t.u. leggi sanitarie deve ritenersi espressione di un principio fondamentale della materia concorrente «tutela della salute»" in quanto "regola, con una disposizione di respiro generale, la cosiddetta fascia di rispetto, finalizzata a distanziare i cimiteri dai centri abitati e dagli edifici di nuova realizzazione. Tale contenuto riflette la funzione di preservare basilari esigenze di natura igienico-sanitaria, che si impongono, nei medesimi termini, sull'intero territorio nazionale, confermando i chiari tratti distintivi di un principio fondamentale." (in tal senso sentenza n.166/2021, punto 2.3.1. del *Considerato in diritto*)

Pur considerando il minor impatto dei cimiteri per animali rispetto ai cimiteri per esseri umani, può infatti ravvisarsi nell'imposizione del vincolo cimiteriale una *eadem ratio* almeno per quanto attiene alle esigenze di natura igienico-sanitaria più volte richiamate anche dal Consiglio di Stato, Sez. VI, a proposito dei molteplici interessi pubblici che l'imposizione del suddetto vincolo soddisfa (in tal senso, da ultimo, sentenza n. 6966/2023 che richiama, fra le altre, le sentenze n. 6726/2023; n. 5458/2021; n. 2370/2020; n. 2622/2019; n. 1013/2019).

Art. 12 (Modifiche agli articoli 5 e 129 e all'Allegato 1 della l.r. 33/2009)

L'integrazione dell'art. 5, comma 5 ter, della l.r. 33/2009 è volta a consentire alla direzione generale Welfare di individuare unità operative a valenza regionale anche collocate presso l'ASST. Tale previsione costituisce diretta attuazione della l.r. 21/2022, di modifica della l.r. 33/2009, che ha allocato alcune funzioni erogative, prima di competenza delle ATS presso le ASST (si pensi, ad esempio, alle competenze in materia di vaccinazioni e di screening esercitate dal Dipartimento funzionale di prevenzione), trasferendo quindi centri di competenza specifici che possono costituire un valido supporto alla programmazione regionale per l'individuazione di adeguate strategie che favoriscano la concretizzazione dei relativi piani di azione.

La modifica all'alinea del comma 1 dell'art. 129 si rende necessaria al fine di sostituire l'attuale richiamo al solo d.lgs. 196/2003 con un più ampio richiamo all'osservanza della normativa di riferimento statale ed europea che possa adeguatamente sorreggere sia l'elencazione già contenuta nel medesimo articolo sia l'integrazione proposta.

Occorre, infatti, considerare che in tema di registri di patologie e mortalità vengono in considerazione non solo il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018, ma altre fonti normative a comporre un quadro molto articolato e complesso di non agevole lettura. Di particolare rilevanza l'art. 12 del d.l. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge 221/2012, che, al comma 10, enuncia le finalità dell'istituzione di “*sistemi di sorveglianza*” e di “*registri di mortalità, di tumori e di altre patologie [...]*”, al comma successivo, rinvia all'adozione di un DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con cui istituire i suddetti sistemi di sorveglianza e registri per poi consentire alle Regioni e alle Province autonome di “*istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10*” (comma 12).

Il comma 13 dell'art. 12 del d.l. 179/2012 prevede, inoltre, l'adozione - acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - di uno o più decreti del Ministro della salute con cui individuare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2-sexies del c.d. “Codice privacy”, i tipi di dati da raccogliere nei singoli registri, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.

In attuazione della disposizione di cui al sopracitato comma 11, è stato emanato il DPCM 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie) corredato di tre allegati: A, B e C. Gli allegati A e B includono rispettivamente l'elenco A2 “*Registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale*” e l'elenco B2 “*Registri già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale*”. L'allegato C riguarda, invece, “*altri registri e sistemi di sorveglianza di rilevanza esclusivamente locale*.”

È poi intervenuto il decreto del Ministro della salute 1° agosto 2023 (Registro nazionale tumori) a definire i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati. Tale decreto, all'art. 4, commi 3 e 4, dispone che “[l]e regioni e le province autonome realizzano il Registro tumori di rilevanza regionale, tenendo conto dei registri tumori di popolazione già operanti [...] e identificano il Centro di riferimento regionale e i responsabili organizzativi e scientifici del trattamento dati” e ne danno comunicazione al Ministero della salute.

In ottemperanza al sopracitato decreto ministeriale, è stata adottata la deliberazione della Giunta regionale n. 1937/2024 con cui il registro tumori già istituito ai sensi dell'art. 129 della l.r. 33/2009 e regolamentato nel suo funzionamento è stato confermato quale registro di rilevanza regionale e si è provveduto ad individuare il centro di riferimento regionale.

Al pari del registro tumori, il registro dialisi è incluso fra i registri di rilevanza regionale, oltre che nazionale, di cui all'elenco A2 del dpcm 3 marzo 2017 (A2.1). Il registro nazionale dialisi, istituito

presso il Centro nazionale trapianti (CNT), è infatti alimentato a cura della Società italiana di nefrologia (SIN-RIDT) con i dati forniti in forma strettamente aggregata dalle Regioni.

Quanto ai registri malattie rare, trapianti, mesoteliomi e mortalità si rinvencono nell'elenco B2 del dpcm 3 marzo 2017 riferimenti a registri regionali, oltre che nazionali, con l'indicazione delle relative fonti normative o dei relativi accordi in Conferenza Stato-Regioni.

Il registro mortalità - raccolta dati a fini statistici, il registro dei referti di anatomia patologica, il registro delle malattie neurologiche degenerative, il registro effetti indesiderati uso cosmetici, il registro epinetwork, il registro rete udito e il registro morte improvvisa infantile figurano, invece, nell'allegato C del sopracitato dpcm.

Il registro stroke e il registro infarto miocardico acuto, in ragione di obiettivi prioritari fissati dai piani sociosanitari regionali in tema di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie cardiocerebrovascolari, e in quanto di supporto ad apposite reti regionali create in data antecedente al dpcm 3 marzo 2017 per il miglioramento dell'assistenza rispetto alle suddette patologie, si configurano come registri di rilevanza regionale diversi dal registro degli eventi coronarici e cerebrovascolari di cui all'allegato A2.8 del suddetto dpcm.

In conclusione, restano confermati tutti i registri già istituiti ai quali si aggiungono i seguenti: registro grandi traumi; registro epatiti croniche; registro rete oftalmologica; registro fibromialgia; registro broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO); registro malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI); registro delle terapie intensive; registro cefalee; registro fratture da fragilità ossea; registro artroprotesi; registro extra corporeal membrane oxygenation (ECMO); registro degli arresti cardiaci. L'integrazione si rende necessaria per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12, comma 10, del d.l. 179/2012 e per dare fondamento legislativo all'esercizio del potere regolamentare inerente al trattamento di ulteriori dati personali.

Il comma 3 dell'art. 129 è riformulato per meglio definire i contenuti dei regolamenti sul trattamento dei suddetti dati.

La modifica all'Allegato 1 è volta a riordinare l'afferimento dei poliambulatori dell'ex Azienda ospedaliera ICP, attualmente afferenti all'ASST Nord Milano. A seguito della nuova organizzazione del SSR incentrata sul territorio e fondata sulle funzioni attribuite alle case di comunità, agli ospedali di comunità e alle centrali operative territoriali, al fine di garantire un miglior raccordo tra il polo ospedaliero e quello territoriale, si rende necessario stabilire un puntuale rapporto tra la titolarità delle funzioni sanitarie e sociosanitarie in capo alle ASST e gli strumenti di gestione delle risorse materiali e tecniche (immobili, contratti di servizi e forniture). È pertanto necessario che i poliambulatori dell'ex AO ICP afferiscano all'ambito territoriale dell'ASST di rispettiva competenza.

Art. 13 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2003 e norma transitoria)

La maggior durata dell'incarico commissariale è motivata dalla necessità di prevedere un periodo congruo per lo svolgimento dei compiti assegnati al commissario straordinario nei casi in cui questi risultino di particolare complessità. L'ipotesi di commissariamento di cui all'art. 15, comma 5, della l.r. 1/2003, ricorre, infatti, nel caso in cui siano state accertate gravi violazioni di legge o di statuto o gravi irregolarità nella gestione oppure nei casi di mancato ripristino dell'equilibrio economico-patrimoniale entro tre anni dall'approvazione di un documento di ripiano o di impossibilità di regolare funzionamento. Ne consegue che i compiti affidati al commissario possono comprendere l'adozione di un piano di risanamento o di rilancio complessivo dell'attività della struttura volto a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario che abbia pertanto un'efficacia quanto meno di medio periodo. Di qui la necessità di individuare un termine commisurato alla complessità degli adempimenti richiesti, idoneo, in particolare, a consentire sia l'impostazione del suddetto piano sia l'avvio delle attività in esso previste.

Alla data di entrata in vigore della modifica normativa proposta in relazione all'art 15, comma 6 della l.r. 1/2003 risulta in atto un commissariamento che presenta le caratteristiche di complessità ed eccezionalità che hanno portato all'ampliamento della durata dell'incarico. Si rende necessario estendere l'applicazione della nuova disposizione anche a tale commissariamento per ragioni di efficace assolvimento dei compiti affidati al commissario, che potrebbe altrimenti trovarsi nella condizione di non poter conseguire obiettivi complessi di risanamento e dunque di ristabilimento di equilibri economici, finanziari e patrimoniali dell'ente, con grave pregiudizio per la prosecuzione dell'attività sociosanitaria dell'ente stesso.

Art. 14 (Modifiche agli articoli 6, 23, 25 e 31 della l.r. 16/2016)

La presente proposta normativa modifica alcuni articoli della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), al fine di tener conto delle mutate condizioni di contesto. Le disposizioni di legge oggetto di modifica sono gli articoli 6, 23, 25 e 31.

Si evidenzia quanto segue:

- le modifiche all'art. 6 hanno la finalità di chiarire che l'aggiornamento annuale del piano triennale ha carattere eventuale perché le informazioni e i dati richiesti nel piano triennale hanno una chiara valenza pluriennale. Non è dunque necessario che gli enti procedano annualmente al relativo aggiornamento. All'eventuale aggiornamento si dà corso nell'ambito del piano annuale, come previsto dall'art. 4, comma 1 del rr n. 4/2017. A tal fine al comma 9 dell'articolo 23 si esplicita che il regolamento regionale disciplina anche le eventuali modalità di aggiornamento.
- Le modifiche del comma 10 all'articolo 23 fondano le previsioni regolamentari in materia di categorie di particolare e motivata rilevanza sociale. Nello specifico si prevede che il regolamento regionale possa disciplinare le modalità di individuazione delle categorie (mediante il piano annuale

di cui art. 4, comma 1 r.r. 4/2017) ed individuare direttamente specifiche categorie di interesse, prevedendo altresì l'attribuzione di un punteggio. Ad oggi l'individuazione di particolari categorie avviene solo nell'ambito dei piani annuali per i singoli comuni. La disciplina viene quindi resa più organica introducendo la possibilità di individuazione diretta, da parte del regolamento, di specifiche categorie (v. art. 14, comma 1 lett. f) del rr 4/2017).

- L'introduzione del comma 10 bis all'art. 23 ha la finalità di fornire alcune indicazioni di massima circa l'individuazione di possibili criteri per definire il perimetro della *“particolare e motivata rilevanza sociale”*, sulla base della quale il regolamento regionale potrà individuare le relative categorie. Alla luce delle esigenze emerse, si è ritenuto di fare riferimento a categorie di lavoratori occupati in particolari settori di utilità sociale che, pur prestando attività lavorativa remunerata, hanno difficoltà ad accedere al mercato abitativo privato, soprattutto nelle grandi aree urbane. Il criterio cardine è quindi quello di contribuire alla tutela dei bisogni fondamentali della collettività territoriale. Gli interessi di rilievo vengono circoscritti a chi presta la propria attività lavorativa nell'ambito della tutela della salute (cfr. mozione approvata con DCR XII/36 del 6 giugno 2023), dell'istruzione, anche universitaria, della sicurezza e dell'amministrazione della giustizia, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 22.

- La modifica all'art. 25 intende chiarire espressamente che, trascorso il periodo di tre anni stabilito per la fruizione del contributo di cui al comma 2, se l'indigente si trova ancora in comprovate difficoltà economiche, può beneficiare dell'ulteriore misura di tutela di cui al comma 3 dell'art. 25, come già oggi previsto dall'art. 6 comma 2 del r.r. 11/2019. Pertanto, viene eliminato l'obbligo in capo ai comuni e alle Aler di farsi carico dei costi di locazione dei nuclei familiari indigenti nel caso in cui permanga la situazione di indigenza al termine dei tre anni.

- L'introduzione del comma 5 bis all'art. 25 vuole, invece, sollecitare gli enti proprietari (comuni e Aler) ad adottare soluzioni organizzative maggiormente efficaci per perseguire l'obiettivo della sensibile riduzione della morosità. Secondo alcuni studi di analisi gestionale, tra le soluzioni organizzative più efficaci per ridurre la morosità, vi è quella di prevedere una più frequente periodicità nella bollettazione del canone e delle utenze, in modo da permettere un maggiore controllo da parte degli enti proprietari e consentire agli assegnatari una più agevole gestione/programmazione delle proprie risorse economiche, attraverso il pagamento più frequente di importi più contenuti. Allo stesso modo si prevede inoltre la possibilità di scorporare l'importo del canone da quello delle spese a rimborso, anche per consentire una adeguata analisi e verifica dei pagamenti sia da parte dell'assegnatario, sia da parte dell'ente proprietario.

Le modifiche all'art 31 aggiornano le tipologie di programmi di valorizzazione in modo da renderle più coerenti con gli effettivi possibili sviluppi dell'istituto. Le opzioni di valorizzazione vengono rese più coerenti con il sistema regionale dei servizi abitativi e garantiscono il perseguimento dello scopo

di recupero di immobili destinati a SAP, ma inutilizzati, nel rispetto delle finalità di sostenibilità della spesa e di utilità sociale della valorizzazione.

In particolare, quanto alla lettera a), si è eliminato il riferimento al canone *“di norma non inferiore del 40% a quello di mercato”* per fare riferimento al canone agevolato. La norma precedente conteneva degli elementi di indeterminatezza, mentre il riferimento introdotto al canone agevolato intende chiarire la destinazione a servizi abitativi sociali, con l’applicazione, quindi, di un canone inferiore a quello di mercato. Il riferimento alla *“capacità economica che non consente di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato”* richiama, infatti, la formula già utilizzata dagli artt. 2 e 32 LR 16/2016 per individuare i destinatari dei Servizi abitativi sociali e, quindi, *per relationem*, richiama il limite massimo di ISEE per l’accesso ai servizi abitativi sociali previsto dall’art. 11, comma 1, lett h) RR 12/2022 in 40.000 Euro. Si è scelto, invece, di non indicare alcun limite minimo di capacità economica nella novella dell’art. 31 per permettere agli enti proprietari di destinare gli alloggi in valorizzazione anche a soggetti con minore capacità economica. Detti aspetti potranno essere specificati nella disciplina attuativa.

Si è inoltre aggiunta la possibilità di utilizzare questa tipologia di alloggi per far fronte ad esigenze, già verificatesi nella prassi, di garantire una sistemazione adeguata, una volta superata la fase di emergenza, a nuclei familiari che abbiano perso la propria abitazione a seguito di eventi calamitosi, quali frane, incendi, esplosioni, etc.

Quanto alla lett. b) è stata ampliata la categoria dei soggetti coinvolti nelle valorizzazioni, prevedendo altresì un controllo sull’oggetto sociale perseguito dall’ente, che deve comprendere la gestione di servizi abitativi pubblici o servizi abitativi sociali ovvero la gestione di servizi sociali connessi ad esigenze abitative. Si precisa inoltre che il soggetto privato è tenuto a valorizzare immobili da destinare alla locazione a canone sociale a favore di categorie di soggetti meritevoli per specifiche ragioni familiari, di cura, di lavoro o di studio. Nel caso di sublocazione, il canone applicato viene determinato nell’osservanza di quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 32 in materia di canone locazione per i servizi abitativi sociali.

La categoria c) consente la valorizzazione, in alternativa alla vendita di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 30, di immobili difficilmente recuperabili nell’immediato come servizi abitativi pubblici (perché di pregio). La categoria d) consente di destinare immobili a fini non residenziali, per garantire alla comunità residente l’accesso a servizi di interesse. Si precisa che anche i proventi delle valorizzazioni di cui alle categorie c) e d) sono in ogni caso vincolati ad essere utilizzati per finalità di SAP o SAS.

Art. 15 (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 24/2006)

La ratio della modifica del comma 8 dell'art.23 della l.r. n. 24/2006 è da ricondurre alla necessità di allineare l'utilizzo di risorse autonome regionali alle modalità e ai vincoli previsti dai programmi di finanziamento per il rinnovo del parco autobus emanati a livello statale, con particolare riguardo al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (di cui al D.P.C.M. del 17 aprile 2019), nonché al Fondo Complementare al P.N.R.R. (di cui al D. M. 315 del 2 agosto 2021), che stabiliscono per i mezzi finanziati il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale per l'intera vita tecnica e vita utile dei mezzi, che corrispondono - indipendentemente dalla tipologia dell'autobus se urbano o interurbano – rispettivamente a una media di 15 anni o all'uso del mezzo sino alla sua rottamazione. Regione Lombardia, come previsto dall'art.19, c.3 della l.r. 6/2012, stabilisce le sopra citate modalità e vincoli con apposite delibere di Giunta Regionale.

La modifica del comma 9 si rende necessaria in adeguamento alla riformulazione del comma 8. Si chiarisce che la possibilità di alienazione anticipata è limitata ai casi disciplinati con delibere di Giunta già approvate (l'ultima è risalente al 2016), con la previsione della restituzione di quota parte dei contributi erogati. In tali casi si tratta di finanziamento del rinnovo dei mezzi con risorse esclusivamente regionali.

Art. 16 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 22/2020)

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D.lgs. n. 36/2023) si è reso necessario procedere con una modifica dell'art 16 della l.r. n. 22/2020 per rendere coerente la norma regionale con i nuovi riferimenti normativi statali.

Pertanto, la proposta conserva al primo comma, la ripartizione relativa all'importo dei lavori (per le opere di interesse regionale o locale) tra Regione e Province e introduce i nuovi riferimenti normativi dell'art. 215 e dell'art. 218 del D.lgs. 36/2023 e del relativo allegato V.2. Tali nuove norme confermano, per i lavori, l'obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico da parte della stazione appaltante, laddove l'importo sia pari o superiore alla soglia comunitaria, diversamente la facoltatività del comitato quando l'importo sia inferiore alla sopracitata soglia. Inoltre, l'art. 218 ribadisce la possibilità di costituire il collegio costitutivo tecnico, secondo le modalità di cui all'allegato V.2, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto di cui la Regione o la provincia sono chiamati a nominare il terzo componente. Infine, viene ribadita la non applicazione alla Città metropolitana dei primi due commi dell'art.16 della legge regionale (come già previsto al comma 3 del succitato articolo 16), in linea con l'allegato V.2 del d.lgs. 36/2023.

Il comma 2 della proposta stabilisce che a seguito della previsione introdotta dall'art. 14, comma 4, del DL n. 13/2023 convertito dalla legge n. 41/2023, fino al 30 giugno 2024 (salve ulteriori proroghe

disposte dalla legge statale) continua a trovare applicazione l'art. 16 legge regionale nel testo attuale per i soli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR o del PNC.

Al comma 3 della proposta si stabilisce che la Giunta regionale adotti una nuova deliberazione contenente le modalità per la designazione e la nomina, da parte della Regione, rispettivamente, del presidente del collegio consultivo tecnico e del terzo componente del collegio consultivo tecnico dell'art. 16 della l.r. 22/2020 nonché di aggiornare l'elenco. Il richiamo all'art 16 evidenzia che si tratta di sole opere e non anche di forniture di beni e servizi.

Il comma 4 stabilisce che, nelle more dell'approvazione della suddetta delibera, restano efficaci l'Allegato A della DGR n. 4420 del 17 marzo 2021 e l'elenco regionale formato, ai fini delle designazioni e nomine di competenza della Regione. La disposizione sulla permanenza d'efficacia si applica anche per le designazioni e le nomine di competenza della Regione di cui al comma 2.

Art. 17 (Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 17/2015)

La disposizione interessata richiama l'obbligo dell'individuazione di criteri e condizioni preventive all'assegnazione di benefici, sancito dall'articolo 12 della legge 241/90.

La disposizione è di carattere generale e dispone in merito all'Organo competente, ma la tempistica biennale, imposta per questo adempimento, non si concilia rispetto alle reali necessità per i diversi interventi contemplati dal Titolo II (Interventi di prevenzione primaria e secondaria).

La disposizione inoltre assegna alla Giunta l'onere di prevedere i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, dettaglio normalmente devoluto al decreto di approvazione del bando della misura dove si declinano, nello specifico, proprio questi aspetti.

Da ultimo, la norma impone che siano stabiliti con frequenza biennale gli importi minimi e massimi finanziabili, che sono però condizionati dalle disponibilità del bilancio che sono variabili, contingentate e con priorità a volte imprevedibili.

L'art. 11 prevede inoltre che sia sentita la competente commissione consiliare. In proposito occorre sottolineare che la commissione competente esprime il proprio parere già sul Piano integrato delle azioni previsto dall'articolo 3 bis. Tale atto, definendo le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi della legge, con l'indicazione delle risorse, finanziarie e organizzative, a tal fine dedicate e le strutture regionali responsabili della loro attuazione rappresenta la programmazione dettagliata delle attività che la Giunta intende porre in essere.

Si propone pertanto di sopprimere l'articolo, nella duplice seguente considerazione:

- l'art. 3 bis "Piano integrato delle azioni" della legge 17/2015, approvato nel dicembre 2022, prevede che la Giunta approvi ogni 3 anni -previo parere della competente commissione consiliare - un piano integrato delle azioni con il quale definisce le azioni regionali finalizzate al perseguimento degli obiettivi della legge, con indicazione delle risorse finanziarie e organizzative;

- il Consiglio riceve dalla Giunta, con frequenza biennale, la relazione dell'ammontare delle risorse e della loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.33 (Clausola valutativa) della l.r. 17/2015.

Art. 18 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 2/2020)

La proposta si prefigge di apportare una semplificazione procedimentale nel rispetto dei ruoli e delle competenze fra organi stabiliti dallo Statuto e dalla legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 *“Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale”*.

In particolare, con le modifiche ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della l.r. 2/2020:

- in capo alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è confermata la competenza a individuare le priorità di intervento, le modalità e i criteri sulla base dei quali potranno essere erogati i contributi e finanziamenti, in ossequio a quanto disposto dall'art. 12 della legge 241/90, eliminando quindi il riferimento alle “modalità e i termini per la presentazione delle domande”. Pertanto, il termine “modalità”, nella riscrittura del comma, è ora riferito unicamente all'accesso ai contributi;
- in capo alla dirigenza, sussiste la competenza a definire con proprio decreto il dettaglio (es. modalità e termini di presentazione delle domande, riferimenti puntuali e di natura pratica) che sarà declinato nel bando, da emanare quindi a cura della Struttura competente della Direzione sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale.

Art. 19 (Modifiche all'articolo 29 della l.r. 27/2021)

Il termine di due anni, contenuto nel vigente comma 1 dell'art. 29 della l.r.27/2021 per la presentazione della proposta del piano regionale di protezione civile, era stato stabilito in conseguenza di quanto previsto dal d.P.C.M. del 30 aprile 2021 recante “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2021, n. 160.

Tale direttiva, con la finalità di omogeneizzare il metodo di pianificazione ai diversi livelli territoriali per la gestione delle attività connesse a eventi calamitosi di diversa natura e gravità, ha subordinato le pianificazioni regionali all'individuazione di specifici indirizzi che sarebbero stati emanati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Codice di protezione civile, entro 6 mesi (quindi, verosimilmente, entro dicembre 2021), prevedendo espressamente al punto 2 che il Dipartimento della Protezione Civile provvedesse alle seguenti attività:

- a. emanare le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Codice, condivise con le Regioni, inerenti all'organizzazione

informativa dei dati territoriali, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

b. emanare la mosaicatura nazionale degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, così come individuati dai provvedimenti normativi regionali, con indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall'individuazione formale degli ambiti da parte di tutte le Regioni.

Conseguentemente, tale direttiva ha previsto espressamente che le Regioni provvedessero a definire la propria pianificazione entro i successivi 12 mesi.

Le Regioni, quindi, avrebbero dovuto provvedere a definire la propria pianificazione entro il termine ivi indicato (si rinvia, al riguardo, alle disposizioni finali della direttiva statale, punto 2, lett. c).

In ragione dei termini previsti da tali indicazioni nazionali e del relativo processo di costruzione della pianificazione di protezione civile ai vari livelli territoriali, la l.r. 27/2021, come già evidenziato, ha previsto al comma 1 dell'art. 29 il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa per la formulazione della proposta della sezione generale del piano regionale di protezione civile di cui all'art. 15, comma 1, della citata l.r.

Tale termine, che all'epoca dell'approvazione della legge regionale risultava coerente e compatibile con il percorso temporale tracciato dalla direttiva statale, ad oggi risulta inattuabile in ragione dell'emanazione delle indicazioni operative (di cui alla lettera c) del punto 2 della direttiva), da parte del Dipartimento della Protezione Civile, con decreto del Capo Dipartimento n. 265 del 29 gennaio 2024: "Indicazioni operative inerenti all'organizzazione informativa dei dati territoriali necessari all'implementazione di una piattaforma informatica integrata a livello nazionale definita "Catalogo nazionale dei piani di protezione civile" (decreto pubblicato sul sito istituzionale "protezionecivilegov.it").

In ragione di tali circostanze, si rende necessario adeguare la scadenza per il livello di pianificazione regionale (presentazione al Consiglio regionale, da parte della Giunta regionale, della sezione generale del piano di cui all'articolo 15 della l.r.), a suo tempo fissata dall'art. 29, comma 1, primo periodo, della l.r. 27/2021, mediante un rinvio al termine stabilito dalla citata direttiva del 30 aprile 2021 (*"...entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti all'organizzazione informativa dei dati territoriali"*)

Riguardo alla modifica proposta al secondo periodo dell'art. 29, comma 1, della l.r. 27/2021, si evidenzia che, così come previsto dall'art. 15, comma 1, della l.r., la sezione generale del piano regionale di protezione civile comprende anche una analisi multirischio, che analizza le interrelazioni tra i diversi rischi presenti sul territorio. Per poter redigere l'analisi multirischio è necessario disporre delle singole analisi di rischio elaborate nella sezione settoriale e come tali sottoposte

all'approvazione della Giunta regionale. Pertanto, il citato articolo 15 della l.r. ha previsto che i piani di settore di cui alla sezione settoriale fossero redatti e approvati ciascuno separatamente.

La Regione ha quindi già attuato questo processo, approvando diversi piani di settore. Nello specifico, rispetto ai piani che devono essere sicuramente inclusi nella sezione settoriale, sono già stati redatti:

- a) il piano regionale di soccorso rischio sismico;
- b) il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- c) alcuni piani di emergenza regionali per le dighe lombarde;
- d) il piano regionale gestione rischio alluvioni.

È inoltre in corso di redazione il piano regionale rischio valanghe.

Alcuni di questi piani sono stati redatti di recente. È il caso, ad esempio, dei piani dighe approvati a dicembre 2023. Per questo motivo è stato proposto al secondo periodo dell'art. 29, comma 1, che sia verificata la necessità o meno di aggiornamento e successiva revisione dei piani di settore redatti e approvati ai sensi dell'art. 15. Al fine di assicurare il raccordo delle due rispettive componenti del piano regionale di protezione civile (la sezione generale e la sezione settoriale) nell'art. 29, comma 1, della l.r. si è previsto un meccanismo di aggiornamento dei piani di settore a seguito dell'entrata in vigore della sezione generale, in maniera tale da garantire il costante e coerente aggiornamento dei livelli di pianificazione.

Per quanto concerne il livello di pianificazione di protezione civile provinciale e di Città metropolitana la direttiva del 30 aprile 2021 ha previsto espressamente (al punto 1.3) che *“A livello provinciale, le Regioni provvedono alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali...”*.

La Regione ha disposto il conferimento della delega di pianificazione alle province e alla Città metropolitana di Milano nell'art. 6 comma 1, lettera b), della l.r. 27/2021.

Stante, quindi, la necessità di adeguare anche tale livello di pianificazione alle recenti indicazioni operative introdotte con il citato decreto statale, la disposizione di cui al proposto nuovo comma 1 bis dell'articolo 29 della l.r. 27/2021 prevede l'estensione del termine di adeguamento del livello di pianificazione regionale anche per il livello di pianificazione provinciale e della Città metropolitana, in quanto anche questo livello di pianificazione deve essere elaborato in conformità alle “Indicazioni operative inerenti all'organizzazione informativa dei dati territoriali di cui al citato decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 265 del 29 gennaio 2024.

La proposta di modifica del primo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 27/2021 consiste ~~solo~~ in un mero adeguamento del testo in conseguenza della previsione del nuovo comma 1 bis nello stesso articolo 29.

Art. 20 (Modifiche agli articoli 45 e 80 e abrogazione dell'articolo 83 della l.r. 12/2005)

La proposta di modifica dell'articolo 45 della l.r. 12/2005 (lettera a) del comma 1), mediante previsione di un nuovo comma 1 bis, è volta a disciplinare, nel rispetto della normativa statale di principio (in particolare, di quanto previsto dall'articolo 16 del d.p.r. 380/2001), l'applicazione dello scomputo degli oneri di urbanizzazione nei casi di pianificazione attuativa unitaria (quella di carattere intercomunale o di valenza sovracomunale), demandando all'autonomia dei comuni interessati la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e finanziari, nonché la preliminare necessaria valutazione comparativa degli interessi complessivi coinvolti.

La disposizione è applicabile agli interventi correlati a pianificazione attuativa, quale quella approvata ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 12/2005 o quella riguardante l'attuazione di strumenti di programmazione negoziata (ad esempio, per i programmi integrati di intervento di cui all'articolo 92 della l.r. 12/2005).

La novella legislativa si pone come una particolare fattispecie di applicazione di quanto già previsto dal comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 12/2005 (comma, quest'ultimo, riguardante la disciplina dello scomputo riferito al singolo comune territorialmente interessato dall'intervento attuativo): in tal senso, al primo periodo del comma 1 bis si richiama espressamente l'impregiudicata esigenza di salvaguardia dell'interesse pubblico (in termini di acquisizione - per ciascun ente e/o per la collettività amministrata - di utilità afferenti al soddisfacimento di un pubblico interesse) sotteso alla scelta dei comuni interessati di ricorrere allo scomputo degli oneri di urbanizzazione (in luogo della corresponsione di tali oneri da parte del titolare del titolo edilizio) secondo modalità e garanzie stabilite da tali enti in un contesto di pianificazione attuativa unitaria.

Nei casi di pianificazione attuativa intercomunale, pertanto, la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari tra le amministrazioni comunali interessate potrà essere condivisa e regolamentata, ad esempio, nella convenzione urbanistica di cui all'articolo 46 della l.r. 12/2005 e potrà - tra le casistiche configurabili - implicare la possibilità per i comuni interessati di considerare finanziariamente, ai fini dello scomputo del contributo relativo ai propri oneri di urbanizzazione, anche il valore delle opere di urbanizzazione acquisite in proprietà dagli altri comuni interessati.

Il secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 45 della l.r. 12/2005 prevede l'applicabilità della nuova disciplina (purché sussistano le condizioni specificate nel primo periodo), anche agli strumenti di pianificazione attuativa intercomunale in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dello stesso comma 1 bis, salvo che, nel frattempo, non sia intercorsa la decadenza per lo spirare dei termini di realizzazione di tali interventi attuativi.

La proposta di modifica del comma 7 bis dell'articolo 80 della l.r. 12/2005 (lettera b) del comma 1) - articolo riguardante le autorizzazioni paesaggistiche) - si rende necessaria per ragioni tecniche, in quanto non è contemplata la casistica di interventi misurabili in metri quadri (es. parcheggi). Al fine di semplificare i procedimenti per gli interventi e le opere ricadenti in parte in area boscata e in parte

in area non boscata comunque sottoposta ad altro vincolo paesaggistico, la legge regionale di semplificazione 2021 (l.r. 19 maggio 2021, n. 7) ha introdotto nella l.r. 12/2005 il comma 7 bis dell'art. 80. Tale comma ha stabilito che l'ente competente venga individuato in relazione all'ambito vincolato, boscato o meno, nel quale ricade la quota maggioritaria dell'intervento da realizzarsi, *“espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete”*. La vigente specificazione riguardante la quantificazione della quota maggioritaria degli interventi non contempla, tuttavia, il caso di interventi areali a raso (es. parcheggi), generando - in tali casi - dubbi interpretativi.

Pertanto, al fine di chiarire e completare il testo normativo vigente e di agevolare l'applicazione univoca del comma, si prevede in articolato anche il caso della quantificazione della superficie per interventi a raso. Contestualmente, si inserisce in articolato anche la precisazione di metri “lineari” per interventi stradali e infrastrutturali a rete, al fine di distinguerli dai metri “quadrati” previsti per gli interventi a raso e dai metri “cubi” per gli interventi edilizi. La presente proposta normativa non ha effetto retroattivo, non avendo natura interpretativa: conseguentemente, si applica il principio del *tempus regit actum* per i procedimenti eventualmente pendenti (che rientrino nella casistica *de qua*) alla data di entrata in vigore della novella legislativa.

Per quanto riguarda la proposta di abrogazione dell'articolo 83 della l.r. 12/2005, articolo riguardante la quantificazione delle sanzioni nei casi di accertamento della compatibilità paesaggistica (lettera c) del comma 1), si evidenzia che la Corte costituzionale, con sentenza n. 19/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 83 della l.r. 12/2005 limitatamente alle parole *“e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro”*.

La proposta di abrogazione dell'articolo 83 della l.r. 12/2005 si rende necessaria per ragioni tecniche, in quanto il mantenimento del testo a seguito di tale sentenza, ossia *“L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito”*, potrebbe generare dubbi applicativi sull'obbligatorietà dell'applicazione della sanzione, potendosi prestare ad una lettura non in linea con la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di paesaggio. Per effetto della succitata sentenza della Consulta, infatti, in materia di sanzioni amministrative a tutela del paesaggio si applica unicamente quanto previsto dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004. Il suddetto articolo, tra l'altro, è già espressamente richiamato dal comma 1 (in riferimento alla irrogazione delle sanzioni riguardanti l'autorizzazione paesaggistica) dell'art.80 della l.r. 12/2005.

Art. 21 (Modifiche agli articoli 3 e 6 e abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 28/2009)

Con l'art. 11 della l.r. 13 dicembre 2022 n. 28 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022), è stata introdotta la modifica dell'art. 6 (Autorizzazione) della l.r. 28/2009, al fine di distinguere tra gli interventi per la valorizzazione (intendendosi, in tal senso, i diversi interventi di carattere strutturale, di recupero fruitivo o altri interventi, di diversa natura, volti alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso), che restano soggetti ad autorizzazione regionale, e le attività didattico-fruitive/di valorizzazione (ad esempio, musei minerari, parchi minerari, musei della scienza e della tecnica, ecomusei, itinerari tematici, trekking minerari) che verranno svolte all'interno del patrimonio minerario dismesso a seguito degli interventi per la valorizzazione (e la relativa fruibilità: attività, quelle didattico-fruitive/di valorizzazione, che non saranno più oggetto di autorizzazione regionale, diversamente da quanto previsto prima della l.r. 28/2022: cfr, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. e) ed f), del regolamento regionale 17 marzo 2015, n. 2 'Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28').

Con la presente modifica normativa, si propone di inserire all'art. 3, comma 5, della l.r. 28/2009 il riferimento anche agli interventi per la valorizzazione che, alla luce della intervenuta modifica sopra citata all'art. 6, sono ora considerati separatamente dalle attività di valorizzazione. La Giunta regionale con regolamento deve, quindi, definire i criteri per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio, degli interventi per la valorizzazione e delle attività di valorizzazione delle miniere dismesse all'interno dei parchi minerari. Viene, inoltre, specificato che la legge demanderà ai contenuti del medesimo regolamento anche per le definizioni, con particolare riferimento a quelle riferite agli interventi per la valorizzazione e alle attività di valorizzazione.

Con riferimento, invece, all'art. 6, comma 1, della legge n. 28/2009 si propone l'inserimento del riferimento anche alle finalità sociali oltre a quelle di ricerca scientifica, turistiche e culturali, relative alle finalità sottese agli interventi per la valorizzazione, in coerenza con quanto già indicato all'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera d), e all'art. 6 comma 3, della stessa l.r.

L'art. 6, comma 2, della legge n. 28/2009 ha previsto che con regolamento regionale siano definiti i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di valorizzazione, al fine di assicurare che la fruizione dei siti minerari dismessi si svolga in condizioni di sicurezza dal punto di vista della stabilità dei vuoti sotterranei, e più in generale del rispetto della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per la continuità nel tempo delle attività di gestione dei siti minerari, garantendo l'incolumità e la salute dei visitatori.

Allo stesso modo, sempre ai fini di una maggiore chiarezza ed univocità applicativa del regolamento regionale di cui al comma 2 dell'art. 6, così come di quello dell'art. 3 comma 5, è necessario

specificare che la legge demanderà ai contenuti del medesimo atto normativo per le definizioni, con particolare riferimento a quelle riferite agli interventi per la valorizzazione e alle attività di valorizzazione, anche rispetto ai profili autorizzatori (quindi, non solo rispetto all'esercizio coordinato e integrato di cui all'articolo 3, comma 5).

Si prevede, inoltre, che la legge, quale fonte primaria, demandi alla Giunta regionale (*rectius*: alla fonte regolamentare) anche la definizione dei casi di revoca e decadenza del provvedimento autorizzativo regionale.

Viene, infine, proposta (alla lettera c) del comma 1) l'abrogazione dell'intero art. 4 (rubricato 'Operatori per l'attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso') sia in quanto non rientrano più nelle competenze regionali, alla luce della sopra citata modifica di cui all'art. 11 della l.r. 13 dicembre 2022 n. 28, la disciplina e la regolamentazione delle attività di valorizzazione, sia in quanto la disciplina ivi prevista non risulta più attuale alla luce della vigente normativa statale ed europea di riferimento.

Art. 22 (Modifica all'articolo 27 della l.r. 24/2006)

La modifica del comma 18^{bis} dell'articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (comma 1 del presente articolo) si rende necessaria al fine di individuare l'ente locale cui attribuire la gestione del procedimento sanzionatorio, in caso di accertamento, da parte di organi di controllo dipendenti dallo Stato, di una violazione dei disposti di cui all'articolo 27, comma 11^{ter} di tale legge regionale. Il citato comma 11 ^{ter}, che è stato introdotto nella l.r. 24/2006 dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 8/2023 (Collegato 2024), prevede che l'inosservanza delle disposizioni di sospensione, differimento e divieto, concernenti le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali, e delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale (secondo l'articolo 18 bis della stessa l.r. 24/2006) comporti l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000). La necessità di modificare l'articolo 27, comma 18 bis, della l.r. 24/2006 deriva, in particolare, dal mutato regime sanzionatorio degli illeciti correlati all'inosservanza delle succitate disposizioni di sospensione, differimento e divieto, introdotto nella l.r. 24/2006 (col nuovo articolo 18 bis) dalla l.r. 8/2023, ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006.

Attualmente, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 18 dell'articolo 27 della l.r. 24/2006 (secondo cui, in particolare, per le sanzioni previste nei commi precedenti l'autorità competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 689/1981, è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i relativi proventi spettano all'ente accertatore) fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 10/2008, la competenza sanzionatoria di cui sopra (essenzialmente: ricezione del rapporto da parte dei soggetti che procedono all'accertamento – ove non effettuato il pagamento in misura ridotta - ed emanazione dell'ordinanza-ingiunzione) è della

Regione, in quanto la normativa statale richiamata dispone che nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, tale rapporto sia presentato all'ufficio regionale competente.

Al riguardo, si consideri che, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006 *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti”*.

Tale pratica è, pertanto, riconducibile alla competenza residuale regionale (ex art. 117, quarto comma, Cost.) in materia di «agricoltura (cfr. Corte Cost., n. 16/2015; Corte Cost., n. 38/2015; Corte Cost., n. 60/2015). Dal momento che, a seguito della citata modifica normativa, le limitazioni delle pratiche di combustione dei residui vegetali di cui sopra sono state ricondotte, più in dettaglio, nell'ambito delle misure di tutela della qualità dell'aria (misure che implicano anche profili di tutela della salute: materia, quest'ultima, che rientra nella competenza concorrente regionale) si è ritenuto di poter conferire al comune - nel cui territorio sia stata commessa/accertata la violazione - la competenza a gestire il procedimento sanzionatorio per tale tipologia di illecito.

Infatti, il comune è già competente a gestire il procedimento sanzionatorio derivante dagli accertamenti delle violazioni delle misure di limitazione della circolazione disposte ai sensi del comma 11 dell'art. 27 della l.r. 24/2006. Parimenti, il comune è già competente a gestire il procedimento sanzionatorio, qualora la violazione delle disposizioni regionali sulle pratiche di combustione dei residui vegetali venga accertata dalla polizia locale e ciò in forza di quanto previsto dal comma 18 dell'art. 27 stessa della l.r. 24/2006.

Per effetto della presente proposta normativa, i Carabinieri Forestali che, anche sulla base delle convenzioni sottoscritte con la Regione, effettuano la vigilanza in materia di violazioni dei divieti di combustione all'aperto, qualora la sanzione non si estingua con il pagamento in misura ridotta (ex art. 16 della legge 689/1981), dovranno inviare il relativo rapporto (anziché alla Regione) al comune nel cui territorio sia stata accertata la violazione (si richiama, da ultimo, la DGR n. 1614 del 18/12/2023). Per i restanti casi di applicazione di tale sanzione amministrativa e cioè per le violazioni accertate da organi non dipendenti dallo Stato, invece, continuerà ad applicarsi il comma 18, primo periodo, del citato art. 27, ovvero l'autorità competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 689/1981, sarà il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spetteranno all'ente accertatore; a titolo esemplificativo, qualora la violazione delle disposizioni regionali sia accertata dalla polizia locale, l'autorità competente a gestire il procedimento sanzionatorio sarà il Comune dal quale essa dipende.

Infine, per effetto della presente proposta, il comune sarà anche l'ente cui spetterà introitare i proventi delle eventuali sanzioni irrogate, come già previsto dal vigente comma 18 bis dell'articolo 27 della l.r. 24/2006 (la cui previsione, introdotta con la l.r. 10/2009, si fondava parimenti sulla citata sentenza della Consulta n. 10/2008).

Il comma 2 del presente articolo prevede che la novella legislativa di cui al comma 1 si applichi anche alle violazioni, di cui all'articolo 27, comma 11 ter, della l.r. 24/2006, contestate o notificate (ai sensi dell'articolo 14 della legge 689/1981, secondo cui, in mancanza pagamento in misura ridotta, si procede con il rapporto e con gli adempimenti conseguenti *ex art.* 17 e 18 di tale legge) a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 8/2023 (quindi: dal 30 dicembre 2023), legge con la quale è stata introdotta la previsione sanzionatoria di cui al comma 11 ter dell'articolo 27 della l.r. 24/2006. La presente proposta razionalizza l'attribuzione della funzione amministrativa (sanzionatoria) in argomento riconducendola in capo al Comune, ente più prossimo al territorio in cui viene contestata la violazione ed ente già competente per gestire le medesime funzioni qualora le violazioni siano accertate dalla polizia locale e per gestire analoghe funzioni sanzionatorie nei casi di violazione delle misure regionali di limitazione della circolazione.

Art. 23 (Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione - Modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009 e all'articolo 25 della l.r. 26/1993)

La modifica proposta all'art. 60 quater della l.r. 33/2009 si rende necessaria a seguito del rilievo formulato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato circa l'impossibilità di assicurare la copertura finanziaria della prevista acquisizione di personale a tempo indeterminato con gli introiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni a seguito dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, trattandosi di risorse finanziarie aventi carattere di temporaneità e di aleatorietà (v. nota prot. n. 285264 del 15 dicembre 2023). Viene dunque onorato l'impegno ad eliminare il riferimento all'acquisizione del suddetto personale così da evitare un'impugnazione per violazione dell'art. 81 della Costituzione.

La modifica al comma 5 quater dell'art. 25 della l.r. 26/1993 si rende necessaria, a seguito di osservazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Ufficio legislativo (v. nota prot. n. 28834 del 19 dicembre 2023) e delle successive interlocuzioni tra gli uffici regionali e ministeriali (con conseguente impegno alla modifica assunto dal Presidente della Regione con nota prot. n. 16807 del 10 gennaio 2024), al fine di fugare ogni dubbio circa l'obbligo di effettuare la valutazione di incidenza, ove dovuta, in caso di rinnovo decennale dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; obiettivo

di tale specificazione, infatti, non era (e non è) stabilire un'esenzione dall'effettuazione della valutazione di incidenza, ma estendere la procedura semplificata di rinnovo (già prevista al comma 5 quater) anche al caso in cui sia necessaria una preventiva valutazione di incidenza.

La sostituzione del comma 5 septies dell'art. 25 della l.r. 26/1993 corrisponde, da un lato, alla richiesta dello stesso Ministero (contenuta nella citata nota del 19 dicembre 2023) di espungere la parte di disposizione che esenta dalla procedura di valutazione di incidenza i rinnovi degli appostamenti fissi esistenti e autorizzati all'entrata in vigore della l.r. n. 4/2023 ad eccezione dei rinnovi che prevedono nuovi interventi o in relazione ai quali non sia mai stata eseguita la valutazione di incidenza, e, dall'altro, discende dalla necessità di prevedere l'assoggettamento, ove dovuto, alla procedura di valutazione di incidenza dei rinnovi degli appostamenti fissi (esistenti e autorizzati all'entrata in vigore della l.r. n. 4/2023) che risultino ubicati nei siti di Rete Natura 2000 o all'esterno di tali siti (nel raggio di 100 metri) in caso di incidenza significativa sui siti stessi. Anche tale modifica è contenuta nel citato impegno del Presidente della Regione dello scorso 10 gennaio, assunto al fine di evitare l'insorgere di un contezioso sulle succitate disposizioni legislative regionali.

Art. 24 (Clausola di neutralità finanziaria)

L'articolo reca la clausola di neutralità finanziaria.

Art. 25 (Entrata in vigore)

L'articolo dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, con clausola d'urgenza.